

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 2990-A

Relazione orale
Relatore BORTOLOTTO

TESTO PROPOSTO DALLA 13^a COMMISSIONE PERMANENTE **(TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI)**

Comunicato alla Presidenza il 23 marzo 2000

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Norme concernenti la qualità delle acque destinate
al consumo umano

**d’iniziativa dei senatori LASAGNA, LA LOGGIA, MACERATINI,
D’ONOFRIO, FOLLONI, ASCIUTTI, BETTAMIO, BRIENZA,
BUCCI, CALLEGARO, CAMBER, CENTARO, CONTESTABILE,
COSTA, FIRRARELLO, GERMANÀ, LAURIA Baldassare,
LAURO, MANCA, MANFREDI, NAPOLI Roberto, PASTORE,
PERA, PIANETTA, RIZZI, SPECCHIA, TERRACINI,
TOMASSINI, TONIOLLI, VEGAS, ZANOLETTI e ZEFFIRELLI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 GENNAIO 1998

—————

INDICE

Parere della 5 ^a Commissione permanente	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge d’iniziativa del senatore Lasagna ed altri e testo proposto dalla Commissione	»	4

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: MUNDI)

sul disegno di legge

23 marzo 2000

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, per quanto di competenza, esprime parere di nulla osta sul testo, ad eccezione che sul comma 1 dell'articolo 2, per il quale il parere è contrario.

DISEGNO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL SENATORE LASAGNA ED ALTRI

Norme concernenti la qualità delle acque destinate al consumo umano

Art. 1.

1. L'acqua potabile é immessa al consumo umano senza idrocarburi aromatici policiclici, alchilfenoli, monilfenoli, policlorobifenili (PCB).

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro della sanità, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i valori guida per il raggiungimento dell'obiettivo di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, nonché le modalità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e per le province autonome di Trento e di Bolzano, per l'adeguamento delle infrastrutture necessarie.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Norme concernenti la qualità delle acque destinate al consumo umano

Art. 1.

1. **Su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, determinata sulla base dei risultati di una specifica indagine condotta dall'Istituto Superiore di Sanità, il Governo è delegato ad emanare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi sulla qualità delle acque destinate al consumo umano, volti a modificare i decreti del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236 e 11 maggio 1999, n. 152, secondo i seguenti criteri e principi direttivi:**

a) le attività di monitoraggio e classificazione delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, sono condotte dalle regioni anche in riferimento alla presenza di idrocarburi aromatici policiclici, alchilfenoli, policlorobifenili (PCB); a cura del Ministero della sanità tali dati sono raccolti ed inoltrati alla Commissione europea;

b) i dati di cui alla lettera *a)* formano oggetto di attività di studio da parte del Ministero della sanità. Il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'ambiente, può avanzare proposte alle regioni per l'istituzione, ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, come sostituiti dall'articolo 21 del decreto legi-

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

Art. 2.

1. Nei territori individuati con decreto del Ministro dell'ambiente e del Ministro dei lavori pubblici, i programmi di risanamento idrico finanziati direttamente o indirettamente a carico del bilancio dello Stato devono prioritariamente prevedere la realizzazione di dighe o traverse di altezza inferiore a 10 metri che determinano invasi inferiori ai 100.000 metri cubi di acqua,

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

slativo 11 maggio 1999, n. 152, di aree di salvaguardia, zone di tutela assoluta e zone di rispetto;

c) è previsto, conformemente ai risultati dell'indagine di cui al presente comma, l'aggiornamento:

1) della tabella 1/A dell'allegato 2 e le tabelle dell'allegato 5 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, in modo da considerare l'esigenza di tutelare la salute dalla presenza di idrocarburi aromatici policiclici, alchilfenoli, policlorobifenili (PCB) nelle acque destinate al consumo umano;

2) dell'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, al parametro 29 «Fenoli», fissando valori idonei a tutelare la salute umana nella colonna «Valori-guida» e nella colonna «Concentrazione massima ammissibile», anche con apposite sottovoci che prevedano valori più rigorosi per alchilfenoli e policlorobifenili (PCB)».

3) dell'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, al parametro 31 «Tensioattivi non ionici (nonilfenolo)» con valori da inserire nella colonna «Valori-guida» e nella colonna «Concentrazione massima ammissibile», nonché sopprimendo, tra le «Osservazioni», le parole «per memoria».

Soppresso

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

finalizzati all'approvvigionamento di acqua potabile.

2. Con il decreto di cui al comma 1 sono definite anche le caratteristiche delle suddette opere, le condizioni in presenza delle quali la realizzazione delle opere suddette si rende necessaria ai fini di risanamento idrico, nonché le modalità per la loro localizzazione.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

